

che la Camera non lo ratifichi. In altri termini, sarà una legge come un'altra. Ed allora non aggiungiamo niente a quello che c'era.

A me pare dunque, che, aderendo, come ne avrei vivo desiderio, al concetto ed alla opinione manifestata dall'onorevole Rubini, significherebbe fare un pleonasma. Per ciò la Commissione tiene ferma la sua proposta.

Presidente. L'onorevole Francesco Farinet ha un emendamento del quale dò lettura:

« Gli abbuoni concessi alle cooperative saranno estesi ai proprietari i quali facciano espressa dichiarazione di destinare il prodotto della distillazione dei vini, vinacce, cascami e frutta ad esclusivo uso e consumo delle proprie famiglie. »

Onorevole Farinet Francesco, ha facoltà di parlare.

Farinet Francesco. Pochissime parole. Anzitutto credo conveniente di sgombrare il terreno, a proposito di questo emendamento, da una leggenda che si è potuta creare nel Parlamento, secondo la quale, adottando simile disposizione, bisognerebbe mettere una guardia doganale presso ogni distilleria.

Nella legislazione attuale esiste una disposizione, secondo la quale i piccoli distillatori possono distillare *à forfait*, cioè mediante una tariffa giornaliera. E dirò qualche cosa di più, dirò che adottando quell'articolo non uno più non uno meno distillerà dei proprietari, e così non si disturberanno le guardie.

Soltanto mi pare ingiusto, e non conforme al regime democratico, quello di far pagare colui che distillerà le proprie vinacce per proprio uso, come colui che le distillerà per speculare e farne commercio.

Mi pare che in tutte le legislazioni europee ci sia per questo un piccolo favore (ed anche nella nostra legislazione); quindi un ministro che si ispira a concetti democratici, spero vorrà accettare il mio emendamento.

Presidente. Il Governo accetta quest'emendamento?

Carcano, ministro delle finanze. Non lo accetta.

Presidente. La Commissione?

Orlando, relatore. La Commissione non può accettare l'emendamento non fosse altro per l'estrema complicazione cui darebbe luogo. Occorrerebbe una guardia di finanza per ogni capanna delle Alpi.

Presidente. Onorevole Farinet, mantiene o ritira il suo emendamento?

Farinet F. In omaggio al principio, non

posso ritirarlo. Sarò solo a votarlo, ma lo mantengo.

Presidente. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Farinet, non accettato dalla Commissione e neppure dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 7 che rileggo:

« L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e dispersioni e ogni altra passività (articolo 4 della legge 30 gennaio 1896), viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

« del 10 per cento per le fabbriche di 1ª categoria;

« del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

« del 30 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.

« Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle Società cooperative, ai termini dell'articolo 11 della legge 29 agosto 1899, n. 6358, l'abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinacce o gli altri cascami della vinificazione, e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.

« Tale maggiore abbuono è applicabile soltanto alle Società cooperative che distillano vini o vinaccie o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.

« Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente lo abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Le controversie sulla natura dello spirito e sulla applicazione della presente legge saranno risolte seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, numero 5020.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle pre-